



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013  
(OR. en)**

**16540/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0241 (NLE)**

---

---

**RECH 556  
COMPET 848  
IND 343  
ENER 540  
AGRI 764**

**NOTA**

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15994/13 RECH 523 COMPET 801 IND 315 ENER 509 AGRI 730
n. doc. Comm.:	12355/13 RECH 354 COMPET 573 IND 212 ENER 363 AGRI 483
Oggetto:	Proposte della Commissione per le iniziative tecnologiche congiunte istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie - Orientamento generale

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie.
2. L'obiettivo principale di questa iniziativa tecnologica congiunta sarà la trasformazione di parti non commestibili delle piante (ad es. legno, residui agricoli e forestali) e di rifiuti biodegradabili in bioprodotto e biocarburanti.

3. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato il sig. Lambert van NISTELROOIJ relatore per questa proposta. La commissione ITRE dovrebbe pronunciarsi sul suo parere il 9 gennaio 2014.
4. Si attende ancora il parere del Comitato economico e sociale europeo.

## **II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO**

1. Al termine del lavoro svolto a partire da settembre 2013 in sede di gruppo "Ricerca", sfociato in alcune modifiche alla proposta iniziale, il 22 novembre 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo di massima sul testo di compromesso della presidenza, riportato nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto al documento precedente (15994/13) figurano in **grassetto sottolineato**, mentre le soppressioni sono indicate con [...].
2. Va rilevato che la Commissione ha formulato una riserva generale su tutto il testo in attesa del parere del Parlamento europeo. Inoltre, DK ha espresso una riserva di esame parlamentare sull'intero testo.

## **III. CONCLUSIONE**

Si invita pertanto il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza (in allegato) al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 e 3 dicembre 2013.

---

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**sull'impresa comune Bioindustrie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati previsti inizialmente dalla decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU ... [parere del PE]

<sup>2</sup> GU ... [parere del CESE]

<sup>3</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>4</sup> ha precisato i partenariati pubblico-privato che devono essere sostenuti.
- (3) Il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)<sup>5</sup> mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività e ad affrontare le sfide per la società. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.
- (4) In conformità alla decisione .../ 2013/UE del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)<sup>6</sup> è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.
- (5) La strategia Europa 2020<sup>7</sup> sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Questa strategia ha ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (6) Il consorzio di bioindustrie BIC (in seguito "consorzio BIC") ha elaborato un documento prospettico e un'agenda strategica di ricerca e innovazione basandosi sui risultati di un'ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate private. Tale agenda strategica di ricerca e innovazione descrive le principali problematiche tecnologiche e innovative che occorre superare per sviluppare bioindustrie sostenibili e competitive in Europa; essa individua le attività di ricerca, di dimostrazione e di diffusione da attuare nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie.

---

<sup>4</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

<sup>5</sup> GU... [PQ Orizzonte 2020]

<sup>6</sup> GU ... [H2020 SP]

<sup>7</sup> COM(2010) 2020 definitivo.

- (7) Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione industriale.
- (7 bis) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati.
- (8) La comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa"<sup>8</sup>, e in particolare il suo piano d'azione, promuove un partenariato pubblico-privato per sostenere la creazione di bioindustrie e catene del valore sostenibili e competitive in Europa. In vista del passaggio ad una società post petrolio, la comunicazione si prefigge una maggiore integrazione dei settori che producono e trasformano la biomassa per conciliare tra loro le esigenze connesse alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla scarsità di risorse naturali e agli obiettivi ambientali con l'uso di biomassa a fini industriali ed energetici.
- (9) La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica"<sup>9</sup> conferma l'importanza strategica delle bioindustrie per la futura competitività dell'Europa, come già precisato nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007 "Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa"<sup>10</sup> e sottolinea la necessità di un'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie.

---

<sup>8</sup> COM(2012) 60.

<sup>9</sup> COM(2012) 582 definitivo.

<sup>10</sup> COM(2007) 860 definitivo.

- (10) Le bioindustrie e le rispettive catene del valore devono affrontare sfide complesse ed essenziali in fatto di tecnologia e innovazione. Un settore nascente come quello delle bioindustrie deve superare la dispersione di competenze tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla reale disponibilità di risorse per poter creare catene del valore sostenibili e competitive. Per superare queste difficoltà occorre raggiungere una massa critica in modo coerente e mirato a livello europeo in termini di scala di attività, eccellenza e potenziale innovativo.
- (11) L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotto e biocarburanti sostenibili e competitivi.
- (12) È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotto e biocarburanti avanzati.
- (13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

- (14) L'ambizione e la portata degli obiettivi dichiarati dell'ITC per le bioindustrie, l'entità delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia tra risorse e finanziamenti richiedono un intervento dell'Unione. Per questo motivo, per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta è opportuno costituire un'impresa comune per le bioindustrie (in seguito IC Bioindustrie) come soggetto giuridico.
- (15) Per raggiungere l'obiettivo dell'IC Bioindustrie occorre sostenere le attività di ricerca e innovazione utilizzando risorse provenienti dai settori pubblico e privato. A tal fine è opportuno che l'IC Bioindustrie organizzi inviti a presentare proposte per sostenere le attività di ricerca, dimostrazione e diffusione.
- (16) Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.
- (17) I membri fondatori dell'IC Bioindustrie saranno l'Unione europea e il consorzio BIC.
- (18) È opportuno che le modalità organizzative e operative dell'IC Bioindustrie siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.
- (19) Il consorzio BIC ha espresso per iscritto l'accordo di portare avanti le attività di ricerca nel settore dell'IC Bioindustrie all'interno di una struttura che si adatta bene alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che il consorzio BIC aderisca allo statuto figurante nell'allegato del presente regolamento firmando una lettera di approvazione.
- (20) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che l'IC Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario alle azioni attraverso procedure aperte e trasparenti principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito aperto e competitivo.

- (21) I contributi dei partner privati non dovranno limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi dell'IC Bioindustrie e al cofinanziamento necessario per eseguire le attività di ricerca e innovazione supportate dall'IC Bioindustrie.
- (22) I loro contributi dovranno riguardare anche le attività supplementari che i partner privati dovranno intraprendere, come stabilito nei piani di attività supplementari; per avere una visione corretta dell'effetto leva è necessario che tali attività supplementari costituiscano contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.
- (23) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'IC Bioindustrie deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)<sup>11</sup>.
- (24) Il contributo finanziario dell'Unione all'IC Bioindustrie deve essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>12</sup>.
- (25) È necessario che i controlli sui beneficiari dei fondi dell'Unione previsti dal presente regolamento siano realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n.../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020].
- (26) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'IC Bioindustrie devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

---

<sup>11</sup> GU... [H2020 RfP]

<sup>12</sup> GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.



- (27) Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'IC Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.
- (28) In conformità all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organi o organismi creati dall'Unione può escludere l'esame dei conti delle entrate e delle spese dei medesimi da parte della Corte dei conti. In conformità all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi ai sensi dell'articolo 209 del medesimo regolamento devono essere esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente che deve emettere un parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle transazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell'IC Bioindustrie non siano soggetti all'esame della Corte dei conti.
- (28 bis) L'IC Bioindustrie dovrebbe operare in modo trasparente fornendo tutte le informazioni pertinenti di cui dispone ai suoi organi pertinenti e promuovendo opportunamente le proprie attività.
- (29) Per agevolarne la costituzione, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'IC Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
- (30) In conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'IC Bioindustrie di rafforzare la ricerca e l'innovazione industriale in tutta l'Unione non possono essere raggiunti in modo sufficiente dai singoli Stati membri e per evitare duplicazioni, conservare massa critica e garantire l'uso ottimale dei fondi pubblici possono quindi essere realizzati meglio dall'Unione; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
- (31) È opportuno allineare la durata della presente impresa comune al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>13</sup>. Questa impresa comune dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

---

<sup>13</sup> GU ... [QFP]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*Costituzione*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito "impresa comune Bioindustrie") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.
2. L'impresa comune Bioindustrie costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.
3. L'impresa comune Bioindustrie è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
4. L'impresa comune Bioindustrie ha sede a Bruxelles (Belgio).
5. Lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie figura nell'allegato.

*Articolo 2*

*Obiettivi*

L'impresa comune Bioindustrie persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), in particolare della parte ... della decisione .../2013/UE del Consiglio, del... 2013, che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020;

---

<sup>14</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile e in particolare:
- c) dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;
- d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e
- e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

### *Articolo 3*

#### *Contributo finanziario dell'Unione*

1. Il contributo massimo dell'Unione, compresi gli stanziamenti dei paesi dell'EFTA, all'impresa comune Bioindustrie a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta a 1 000 milioni di EUR. Il contributo è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 che attua il programma quadro Orizzonte 2020 in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite mediante un accordo di delega e accordi annuali per il trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Bioindustrie.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:
- a) le condizioni del contributo dell'impresa comune Bioindustrie per quanto riguarda gli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
  - b) le condizioni del contributo dell'impresa comune Bioindustrie ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
  - c) gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie;
  - d) gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e comunicazione;
  - e) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica del numero degli effettivi.

#### *Articolo 4*

##### *Contributi di membri diversi dall'Unione*

1. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione apportano, oppure concordano con le loro entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno [...]2 800 milioni di EUR[...] nel corso del periodo definito nell'articolo 1.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:
  - a) contributi all'impresa comune Bioindustrie secondo quanto stabilito dalla clausola 12, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto figurante in allegato;

b) contributi in natura di almeno [...] 1 800 milioni di EUR[...] nel periodo definito dall'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione, o delle le loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie. Tali costi possono essere supportati da altri programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme procedurali applicabili. In tali casi il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune Bioindustrie. Le attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività supplementari che indica il valore stimato di tali contributi.

3. I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è anch'esso informato tempestivamente.
4. Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto figurante nell'allegato, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards). I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune Bioindustrie. Ove persistano incertezze può essere controllata dall'impresa comune Bioindustrie.
5. La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui alla clausola 20, paragrafo 2, dello statuto figurante nell'allegato, se tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

*Articolo 5*  
*Disposizioni finanziarie*

L'impresa comune Bioindustrie adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 209 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n.[regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo dei PPP].

*Articolo 6*  
*Personale*

1. Al personale dell'impresa comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>15</sup>, e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime.
  
2. Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell'impresa comune Bioindustrie i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in seguito "poteri dell'autorità che ha il potere di nomina").  
  
Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

---

<sup>15</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune diverso dal direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.
5. Il personale dell'impresa comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune Bioindustrie.

#### *Articolo 7*

##### *Esperti nazionali distaccati e tirocinanti*

1. L'impresa comune Bioindustrie si avvale di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono dipendenti dell'impresa comune. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e all'impiego di tirocinanti.

## *Articolo 8*

### *Privilegi e immunità*

All'impresa comune Bioindustrie e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione.

## *Articolo 9*

### *Responsabilità dell'impresa comune Bioindustrie*

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell'impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle risorse dell'impresa comune Bioindustrie.
4. L'impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

## *Articolo 10*

### *Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile*

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
  - a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni o contratti conclusi dall'impresa comune Bioindustrie;



- b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune Bioindustrie nell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) sulle controversie tra l'impresa comune Bioindustrie e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Bioindustrie.

### *Articolo 11*

#### *Valutazione*

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate di osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
2. In base alle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può agire nei modi previsti dall'articolo 4, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra misura appropriata.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 20 dello statuto figurante nell'allegato, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

## *Articolo 12*

### *Discarico*

1. Il discarico dell'esecuzione del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 319 del trattato.
2. L'impresa comune Bioindustrie coopera pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto all'impresa può essere chiesto di farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

## *Articolo 13*

### *Audit ex post*

1. Gli audit ex post sulle spese per le azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. . /2013 [il programma quadro Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.
2. Per ragioni di coerenza la Commissione ha la facoltà di decidere di eseguire gli audit di cui al paragrafo 1. La Commissione può agire in tal senso solo in casi debitamente giustificati.

## *Articolo 14*

### *Tutela degli interessi finanziari dei membri*

1. Fatta salva la clausola 16, paragrafo 4, dello statuto figurante nell'allegato, l'impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dall'impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali, e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>17</sup> al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o all'aggiudicazione di un appalto finanziato a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Bioindustrie, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.
4. L'impresa comune Bioindustrie garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.
5. L'impresa comune Bioindustrie aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF<sup>18</sup>. L'impresa comune Bioindustrie adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

#### *Articolo 15*

#### *Riservatezza*

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Bioindustrie protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

---

<sup>16</sup> GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

<sup>17</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>18</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

## *Articolo 16*

### *Trasparenza*

1. Ai documenti in possesso dell'impresa comune Bioindustrie si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>19</sup>.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato.

## *Articolo 17*

### *Regole in materia di partecipazione e divulgazione*

Alle azioni finanziate dall'impresa comune Bioindustrie si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale regolamento l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dalla clausola 1 dello statuto figurante nell'allegato.

## *Articolo 18*

### *Sostegno da parte dello Stato ospitante*

Può essere concluso un accordo amministrativo tra l'impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede per quanto riguarda i privilegi le immunità e gli altri elementi di supporto che tale Stato fornisce all'impresa comune.

---

<sup>19</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

*Articolo 19*  
*Azioni iniziali*

1. La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune Bioindustrie.
2. A tal fine:
  - a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma della clausola 8 dello statuto allegato, la Commissione può distaccare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;
  - b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
  - c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie dopo l'approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione dell'organigramma dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune ha la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune Bioindustrie.

*Articolo 20*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE BIOINDUSTRIE

### 1 - Compiti

L'impresa comune Bioindustrie svolge i seguenti compiti:

- a) assicura l'istituzione e la gestione sostenibile dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie;
- b) mobilita i fondi pubblici e privati necessari;
- c) istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria e gli altri soggetti interessati;
- d) garantisce l'efficienza dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie;
- e) raggiunge la massa critica di ricerca necessaria per avviare un programma di lungo periodo;
- f) monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie;
- g) sostiene finanziariamente azioni indirette di ricerca e innovazione prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- h) conduce attività di informazione, comunicazione, utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"], anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- i) svolge ogni altro compito necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del presente regolamento.

## 2 - Membri

1. I membri dell'impresa comune Bioindustrie sono i seguenti:
  - a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
  - b) previa accettazione del presente statuto, attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito "consorzio BIC"), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di registrazione: 0521-857-822), con sede permanente a Bruxelles, Belgio.
- 1 bis. Le entità costituenti sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

## 3 - Modifiche della composizione

1. Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune Bioindustrie purché contribuiscano al finanziamento di cui alla clausola 12 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 2 del presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie.
2. Le domande di nuova adesione all'impresa comune Bioindustrie sono indirizzate al consiglio di direzione, corredate di una proposta di adattamento della composizione del consiglio di direzione di cui alla clausola 5.
3. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla domanda.



4. Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie prima del recesso.
5. L'adesione all'impresa comune Bioindustrie può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Immediatamente dopo ogni modifica della composizione ai sensi della presente clausola l'impresa comune Bioindustrie pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, insieme alla data in cui la modifica acquista efficacia.

#### 4 - Organizzazione dell'impresa comune Bioindustrie

1. Gli organi dell'impresa comune Bioindustrie sono:
  - a) il consiglio di direzione;
  - b) il direttore esecutivo;
  - c) il comitato scientifico;
  - d) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Bioindustrie.

## 5 - Composizione del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è così composto:
  - cinque rappresentanti della Commissione;
  - cinque rappresentanti dei membri privati, almeno uno dei quali è costituito da un rappresentante di piccole e medie imprese.

## 6 - Funzionamento del consiglio di direzione

1. La Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. I membri privati detengono un numero corrispondente di voti. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75% dei voti, compresi i voti dei rappresentanti assenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il suo presidente per un mandato di due anni.
3. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie due volte all'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza di rappresentanti dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune Bioindustrie.  
  
Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati e il presidente del comitato scientifico hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e rappresentanti della società civile.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

#### 7 - Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune Bioindustrie e sovrintende all'attuazione delle sue attività.
2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
  - a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri in conformità alla clausola 3;
  - b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune Bioindustrie di qualsiasi membro inadempiente;
  - c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

- d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
- e) esercita, nei confronti del personale, i poteri di autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;
- g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma di cui alla clausola 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- h) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- i) approva il piano annuale di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;
- j) approva i conti annuali;
- k) approva il rapporto annuale d'attività e le voci di spesa corrispondenti;
- l) provvede, se del caso, all'istituzione di una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune Bioindustrie;
- m) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le connesse regole di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e procedure di revisione;

- n) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
- o) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie, su raccomandazione del direttore esecutivo;
- p) se del caso, adotta modalità di applicazione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;
- q) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
- r) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune Bioindustrie;
- s) se del caso, sottopone alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune Bioindustrie;
- t) è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune Bioindustrie e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

#### 8 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie.

In particolare, è garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune Bioindustrie è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato, la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione i membri privati, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.
5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione che associa opportunamente i membri privati.

## 9 - Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Bioindustrie e risponde al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
  - a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
  - b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa;
  - c) presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;
  - d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le spese corrispondenti;

- e) presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;
- f) firma le singole convenzioni o decisioni;
- g) firma i contratti di appalto;
- h) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie;
- i) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune Bioindustrie nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- j) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
- k) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;
- l) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- m) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune Bioindustrie e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie;
- b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione, compreso il loro coordinamento;



- c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune Bioindustrie tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
- d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Bioindustrie e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

#### 10 - Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da quindici membri al massimo. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.
2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dal settore, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie.
4. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:
  - a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali;
  - b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività.
5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni.
7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

#### 11 - Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione, rappresentanti della società civile o rappresentanti di associazioni di PMI.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:
  - a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune Bioindustrie e conseguimento dei suoi obiettivi incluso il processo di valutazione degli inviti e delle proposte;
  - b) aggiornamento dell'orientamento strategico;
  - c) legami con il programma quadro Orizzonte 2020;
  - d) piani di lavoro annuali;
  - e) partecipazione delle PMI.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce anche informazioni all'impresa comune Bioindustrie e agisce da interfaccia con essa sui seguenti aspetti:
- a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;
  - b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a eventi di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione;
  - c) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse all'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.
5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.
- Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, indicando anche le ragioni dell'eventuale mancato seguito.
- 5 bis. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune bioindustrie.
6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

## 12 - Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Bioindustrie è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o dalle loro entità costitutive, mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsati dall'impresa comune Bioindustrie.
2. Le spese amministrative dell'impresa comune Bioindustrie non superano [...]60 milioni di EUR[...] e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. La parte dei contributi destinati alle spese amministrative eventualmente non utilizzata può essere stornata per coprire i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie.
3. I costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie sono coperti mediante:
  - a) un contributo finanziario dell'Unione;
  - b) un contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione;
  - c) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune Bioindustrie e di qualunque altro contributo a tali costi.
4. Il contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), è di almeno [...]182,50 milioni di EUR[...] per il periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

5. Le risorse dell'impresa comune Bioindustrie iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
- a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;
  - b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
  - c) eventuali entrate generate dall'impresa comune Bioindustrie;
  - d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
- Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri all'impresa comune Bioindustrie sono considerati un suo reddito.
6. Tutte le risorse dell'impresa comune Bioindustrie e tutte le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
7. L'impresa comune Bioindustrie è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
8. Eccetto in caso di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie a norma della clausola 20, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune.

### 13 - Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune Bioindustrie non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

### 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## 15 - Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo. Il piano di lavoro comprende anche il valore stimato dei contributi da versare in conformità alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c).
2. Il piano di lavoro annuale di un dato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente. Il piano di lavoro annuale è pubblicato.
3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
4. Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.
5. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

## 16 - Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.  
Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;
  - b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
  - c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
2. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.
3. L'impresa comune Bioindustrie presenta relazioni annuali alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune Bioindustrie sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

I conti dell'impresa comune Bioindustrie non sono esaminati dalla Corte dei conti.

#### 17 - Revisione contabile interna

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.

## 18 - Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Bioindustrie è limitata al contributo da essi già versato per i costi amministrativi.
2. L'impresa comune Bioindustrie sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

## 19 - Conflitto di interessi

1. L'impresa comune Bioindustrie, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune Bioindustrie che siedono nel consiglio di direzione di evitare ogni conflitto di interessi.

## 20 - Liquidazione

1. L'impresa comune Bioindustrie è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri privati si ritirino dall'impresa comune Bioindustrie.
3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.



4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
  
  5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune.
-